COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO MERCATINO

DELL'ANTIQUARIATO E

DEL COLLEZIONISMO

Approvato con delibera del C.C. n. 40 del 7 novembre 2002

REGOLAMENTO MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

ART. 1: OGGETTO

1. Il presente regolamento fissa la disciplina relativa al funzionamento, alla partecipazione, alla gestione, al rilascio delle autorizzazioni per il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, di seguito denominato "mercatino dell'antiquariato" o semplicemente "mercatino", nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 06.04.2001, n. 10 e delle disposizioni attuative in tema di mercatini adottate dalla Regione con D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001.

ART. 2: TIPOLOGIA, GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercatino dell'antiquariato, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.1990 ha luogo ogni seconda domenica del mese, per tutto l'arco dell'anno e si svolge secondo il seguente orario: dalle 8.30 alle 20.00.

2. Gli operatori professionali e non professionali devono essere presenti al mercatino alle ore 8.00 ma non possono procedere all'installazione del proprio banco di vendita prima di tale orario, e devono sgomberare il posto entro le ore 20.00.

3. Al mercatino è ammessa la vendita delle seguenti specializzazioni merceologiche: l'antiquariato, le cose vecchie, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione, l'artigianato artistico, nonché, per i soli operatori commerciali, le opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

4. Sono ammessi a partecipare al mercatino dell'antiquariato sia gli operatori professionali che non professionali (cd. hobbisti) che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

5. Gli hobbisti sono ammessi a partecipare nella Regione Veneto ad un numero massimo di 6 mercatini nel corso dell'anno.

ART. 3: LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. L'area destinata ad ospitare il mercatino è quella evidenziata nella planimetria, allegato A al presente provvedimento e comprendente: il tratto di viale Stazione dall'incrocio con via Claudiana all'incrocio con via Scavi, il tratto pedonalizzato di via Manzoni, galleria Manzoni, piazza I° maggio e il tratto di via Petrarca fino all'ingresso dei giardini pubblici. Il mercatino si svolge per lo più sotto i portici delle vie sopra indicate.

2. Agli operatori professionali viene riservata la zona di viale Stazione compresa tra l'incrocio con via Claudiana e l'incrocio con via Scavi.

3. Agli operatori non professionali viene invece destinato lo spazio espositivo comprendente il lato destro di via Manzoni, galleria Manzoni, piazza I° maggio e zone adiacenti e il tratto di via Petrarca fino all'ingresso dei giardini pubblici.

4. Il numero di posteggi destinato agli operatori professionali è fissato nel numero di 91, di cui 5 con una superficie espositiva di mq 20, e 86 con una superficie pari a mq 10.

5. 90 sono invece i posteggi riservati agli hobbisti, che potranno disporre di uno spazio espositivo pari a 10 mq.

6. La collocazione e la numerazione progressiva dei posteggi sono indicate nella planimetria allegato B al presente atto.

7. Eventuali modifiche alla localizzazione dei posteggi saranno determinate con Ordinanza del Sindaco.

CAPO I – OPERATORI PROFESSIONALI

ART. 4: CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. A partire dall'edizione 2003 del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, agli operatori professionali si applicheranno tutte le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Ai partecipanti verrà rilasciata un'autorizzazione di tipo A, di cui all'art. 3 della L.R. 06.04.2001, n. 10 e una concessione decennale di posteggio che darà loro diritto a conservare il posteggio per il periodo di dieci anni con possibilità di rinnovo.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di partecipazione e di rilascio dell'autorizzazione dovranno pervenire al Comune entro il 30 novembre 2002.

4. Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98, entro il termine del 12.01.2003, data del primo mercatino dell'anno, rilascia agli operatori che hanno avanzato richiesta, l'autorizzazione di tipo A, assegnando i posteggi disponibili secondo una graduatoria redatta sulla base dei criteri di seguito riportati in ordine decrescente di importanza:

a) anzianità di presenza al mercatino;
b) numero di partecipazioni al mercatino nell'ultimo anno;
c) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche o di commercio in sede fissa, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
d) ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il Comune provvede a rilasciare anche la concessione decennale di posteggio.

6. Al fine di mettere gli operatori professionali, che negli anni hanno aderito al mercatino, nelle condizioni di presentare domanda di rilascio dell'autorizzazione, verrà disposta, a cura del competente Ufficio commercio, apposita informativa attraverso i mezzi che verranno ritenuti più idonei allo scopo.

ART. 5: POSTEGGI LIBERI

1. Qualora dopo l'assegnazione degli spazi agli operatori professionali, dovessero risultare dei posteggi liberi, non assegnati per mancanza di domande, il Comune provvede ad informare la Regione indicando, per ogni posteggio, la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, la tipologia e la cadenza del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

2. La Regione, sulla base dei dati forniti dai Comuni, provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto l'elenco dei posteggi liberi.

3. Il procedimento per l'attribuzione del posteggio e i relativi criteri di priorità sono quelli stabiliti dalla D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della L.R. 06.04.2001, n. 10.

ART. 6: MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI AI PRECARI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari (che risultano assenti alle ore 8.30) e i posteggi liberi (non assegnati) sono assegnati giornalmente ad operatori precari legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze al mercatino. A tale scopo verrà redatto un apposito elenco con l'indicazione delle presenze effettuate dagli operatori precari, che verrà utilizzato anche ai fini dell'assegnazione dei posteggi liberi.

2. Anche per il mercatino, la partecipazione del precario viene intesa come il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercatino, prescindendo dal fatto che vi abbia

potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua precisa rinuncia.

ART. 7: COMMERCIO DI COSE ANTICHE E PREZIOSI

1. Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 (dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) del T.U.L.P.S., si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio e preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

CAPO II – OPERATORI NON PROFESSIONALI

ART. 8: PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

1. Agli operatori non professionali non è richiesta l'autorizzazione commerciale; essi devono munirsi di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della L.R. 10/01, rilasciato dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia.

2. Ai fini del rilascio del tesserino di riconoscimento l'operatore interessato deve presentare apposita istanza in bollo contenente:
   a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, codice fiscale);
   b) la dichiarazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 , della propria condizione di operatore non professionale; può essere considerato operatore non professionale, al fine della partecipazione ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, anche chi esercita professionalmente un'attività commerciale concernente prodotti diversi da quelli rientranti nella definizione di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) della L.R. n. 10/01. In tal caso il richiedente deve indicare in maniera precisa l'oggetto della sua attività;
   c) la dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito oppure, in tal caso, di aver ottenuto la riabilitazione;
   d) la richiesta di ottenere il rilascio dell'apposito cartellino.

3. Alla domanda deve essere allegata una foto tessera recente che verrà apposta sul cartellino ed una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

4. Il Comune di residenza o il Comune di Venezia per i non residenti nel Veneto, rilascia il tesserino di riconoscimento contenente le generalità, la fotografia, oltre ai sei appositi spazi per la vidimazione.

5. Nel tesserino consegnato all'operatore il Comune appone il proprio timbro onde evitare riproduzioni.

ART. 9: CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. L'operatore non professionale, in possesso del tesserino di riconoscimento, che intende partecipare al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo di Montegrotto T. deve presentare domanda in carta legale al Comune, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo stesso. Il termine si ritiene "presuntivo" per consentire la predisposizione delle concessioni richieste.

2. Il Comune rilascia una concessione per l'occupazione di suolo pubblico valida per tutto l'anno.

3. L'hobbista che all'atto di presentazione della domanda indica con precisione i mercatini ai quali intende partecipare (minimo 3 e massimo 6) avrà la possibilità di scegliere anticipatamente il posteggio da occupare nel corso dell'intero anno.

4. Diversamente, l'operatore "occasionale" in possesso della concessione per l'occupazione del suolo pubblico dovrà provvedere, ogniqualvolta deciderà di partecipare al mercatino, ad inviare la propria adesione all'Ufficio commercio almeno sette giorni prima della data prevista per la manifestazione.
5. L'assegnazione del posteggio, sia per gli hobbisti che effettuano la prenotazione, sia per coloro che partecipano solo occasionalmente, avverrà secondo i seguenti criteri:
   a) ordine cronologico di presentazione della domanda;
   b) minor numero di presenze al mercatino nell'anno in corso o nell'anno precedente qualora nell'anno in corso non si sia svolto alcun mercatino;
   c) sorteggio.
6. La scelta del posteggio viene prioritariamente riservata, fino al 30 novembre di ogni anno agli operatori che, avendo prenotato il posteggio per 6 mercatini nell'anno in corso, intendono riconfermare la scelta anche per l'anno successivo.
7. Gli operatori che hanno prenotato il posteggio, dovranno occuparlo entro le ore 8.30, diversamente verrà assegnato ad altri.

ART. 10: MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DA PARTE DI OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.
2. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.Lgs. 114/98.
3. Agli hobbisti non si applicano le disposizioni di cui agli art. 126 e 128 del T.U.L.P.S.
4. Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto deve essere esposto mediante apposito cartellino in modo ben visibile. Per prodotti identici dello stesso valore è sufficiente esporre un unico cartellino.
5. I beni posti in vendita dagli hobbisti non possono avere valore unitario superiore a € 258,22.
6. L'operatore non professionale è tenuto ad esporre il tesserino di riconoscimento insieme al quale dovrà essere presentato di volta in volta un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita.

CAPO III – NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 11: MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE OSAP E ARSU

1. Gli operatori professionali e non professionali che partecipano al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo sono tenuti al pagamento delle tasse osap e arsu nella misura indicata dai rispettivi regolamenti per gli operatori del mercato settimanale e corrispondenti a:
   per la Tosap:
   - operatori professionali € 0,62/mq al giorno;
   - operatori non professionali con convenzione € 1,24/mq al giorno.
   - operatori non professionali senza convenzione € 2,48/mq al giorno.

   Per la tarsu: operatori professionali e non professionali € 0,06/mq al giorno.
2. Il Comune o la ditta concessionaria del servizio di riscossione provvederà a trasmettere agli operatori partecipanti il bollettino di conto corrente con l'indicazione dell'importo da corrispondere.

ART. 12: ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Durante il mercatino il Corpo di Polizia Municipale eseguirà gli opportuni controlli e procederà ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionista, apponendo la data e il timbro del Comune. Contestualmente si procederà a timbrare l'elenco della merce posta in vendita.
2. L'attività di controllo e la vidimazione dei cartellini degli operatori non professionali precede l'attività di controllo degli operatori professionali, al fine di evitare che qualche operatore, terminata in poco tempo la vendita, si allontani senza che sia stata eseguita la vidimazione di uno spazio di partecipazione.

ART. 13: SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, effettuate dagli operatori non professionali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 52,00 a € **517,00** con carattere di progressività in caso di successive e ripetute violazioni.
2. Chiunque effettui la vendita abusiva di merce in occasione del mercatino dell'antiquariato sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.032,92 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Per le violazioni effettuate dagli operatori professionali, trova applicazione l'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
4. Il Comune introita i proventi di tali sanzioni ai sensi della L.R. 28.01.1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.